

Segnalazioni alle società di informazioni creditizie – Cass. n. 14382/2021

Credito - istituti o enti di credito - Segnalazioni alle società di informazioni creditizie - Credito non al consumo - Disciplina antecedente le modifiche introdotte con d.lgs. n. 72 del 2016 - Omessa prova della ricezione di preavviso da parte del segnalato - Irrilevanza. Personalità (diritti della) - riservatezza.

In tema di segnalazione alle cd. Sic, Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010 ed antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con d.lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti "ratione temporis" esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del T.u.b.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14382 del 25/05/2021 (Rv. 661495 - 01)